

Articolo 65

Lavori vietati durante la maternità

(art. 35 LL)

Se non è possibile un trasferimento giusta l'articolo 64 capoverso 3, la donna in questione non può più essere occupata nell'azienda o nella parte d'azienda interessata dal pericolo.

Se per motivi attinenti all'organizzazione aziendale o all'effettivo, un trasferimento della donna incinta o della madre allattante ad un posto di lavoro equivalente e non pericoloso non è possibile, la donna in questione non può più essere occupata nell'azienda o nella parte d'azienda che comporta un pericolo. In questo caso, la donna ha diritto al salario conformemente all'articolo 35 capoverso 3 LL.

Quando un'azienda è suddivisa in più parti, occorre valutare se è possibile trasferire la donna incinta o la madre allattante in una parte dell'azienda nella quale la sua salute non sia in pericolo e dove possa esercitare un lavoro equivalente. In caso negativo, la donna è esonerata dal lavoro e ha diritto al versamento del salario secondo l'articolo 35 capoverso 3 LL fino a quando è in grado di riprendere l'attività lavorativa e il suo posto di lavoro non comporta più alcun pericolo né per lei né per il bambino.

In relazione alle fattispecie descritte nell'articolo 64 OLL 1, l'obbligo del versamento del salario alla lavoratrice è disciplinato come segue:

Articolo 64 capoverso 1 OLL 1

La donna incinta o la madre allattante esercita un'attività gravosa o pericolosa perché la valutazione dei rischi non ha evidenziato alcun pericolo o perché il lavoro può essere prestato grazie ad uno specifico provvedimento di protezione. Se, tuttavia,

il lavoro diviene pericoloso o gravoso per la lavoratrice in questione e il trasferimento ad un'attività equivalente non è possibile, il medico incaricato della visita deve attestare in un certificato che lo stato di salute della lavoratrice non ne consente temporaneamente o durevolmente l'impiego in quella determinata attività. In questo caso, il salario è dovuto, a meno che il datore di lavoro sia in grado di offrire un lavoro sostitutivo non pericoloso o non gravoso.

Articolo 64 capoverso 2 OLL 1

Se nei primi mesi dopo il parto la madre allattante non ha riacquisito interamente la sua capacità lavorativa e non può esserle offerta un'attività sostitutiva adeguata, il diritto al salario è determinato sulla base dei criteri illustrati nella premessa del commento dell'articolo 64 OLL 1.

Articolo 64 capoverso 3 OLL 1

Se nei casi descritti alle lettere a e b del capoverso 3, articolo 64, non può essere offerta un'attività sostitutiva equivalente priva di rischi, la lavoratrice non può più essere occupata nella parte dell'azienda interessata dal pericolo. In questo caso, essa ha diritto all'80% del salario conformemente all'articolo 35 capoverso 3 LL.